

STATUTO
NATURA – SEDE – FINALITÀ DELLA SCUOLA

Art. 1

La Scuola, ricollegandosi alle sue origini e alla sua tradizione s'intitola a San Teodoro m., primo Patrono di Venezia, con la seguente denominazione: Scuola Grande Confraternita di San Teodoro (d'ora in poi denominata Scuola).

Essa ha sede nel Sestriere di San Marco, in Campo San Salvador, n. 4810.

Art. 2

La Scuola, attualmente Associazione Pubblica di fedeli ai sensi dei canoni 301 e 313 del Codice Canonico senza fine di lucro, a scopo di culto e di religione, è stata eretta canonicamente dall'autorità ecclesiastica con decreto in data 15/08/1960 e costituita civilmente con atto pubblico il 10/08/1961.

Ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica con Decreto del Presidente della Repubblica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 agosto 1963 al n. 832.

Quale Ente ecclesiastico, la Scuola è soggetta alla giurisdizione ordinaria del Patriarca di Venezia a norma del Codice di Diritto Canonico.

Art. 3

La Scuola ha le seguenti finalità:

- a) far conoscere e alimentare negli Associati lo spirito cristiano che fu costantemente la sua anima, divulgando il culto del Santo Patrono;
- b) assistere spiritualmente e moralmente i confratelli, promuovendo fra loro l'esercizio spirituale delle opere di misericordia;
- c) valorizzare l'insigne monumento che da secoli è la sua sede, curandone la dignità e recuperandone, possibilmente, le opere d'arte disperse;
- d) curare le iniziative ispirate alla natura della Scuola, atte a dar risalto alla nobiltà del lavoro in tutte le sue espressioni e categorie;
- e) promuovere manifestazioni culturali con particolare riguardo al mondo giovanile;
- f) assegnare annualmente, secondo le proprie disponibilità, borse di studio a favore di Istituti studenteschi, ecclesiastici e civili, della Diocesi di Venezia;
- g) contribuire ad urgenti interventi assistenziali a favore di persone che versino in comprovate difficoltà economiche della Diocesi di Venezia.
- h) collaborare con altri Enti ed Istituzioni, ospitando anche attività e manifestazioni ispirate al senso cristiano della vita e della cultura;
- i) promuovere e divulgare, nelle forme più appropriate ed

opportune, la cultura e le tradizioni di Venezia.

Art. 4

Il patrimonio della Scuola è costituito:

- a) dalla somma di lire un milione depositata presso l'Ufficio Amministrativo Diocesano;
- b) dall'immobile sede legale della Scuola stessa;
- c) dalla somma in titoli o denaro depositata presso Istituti di credito, quale riserva, per opere di manutenzione della sede della stessa Scuola;
- d) da eventuali lasciti, donazioni e altre liberalità corrisposte dai Confratelli o da terzi:

Agli scopi della Scuola si provvede:

- a) con gli interessi patrimoniali;
- b) con le contribuzioni annuali dei Confratelli;
- c) con le oblazioni spontanee e con ogni altro eventuale provento.

DEI CONFRATELLI E DELLE CONSORELLE

Art. 5

La Scuola si compone di un numero illimitato di aderenti, uomini e donne, denominati Confratelli Capitolari e Confratelli d'onore.

I Confratelli vengono ammessi per domanda personale dietro presentazione di almeno un Confratello e previo accertamento, da parte del Consiglio di Cancelleria, dei requisiti stabiliti dal presente Statuto; devono appartenere alla Diocesi di Venezia per nascita o residenza.

I Confratelli Capitolari già iscritti non perdono il loro titolo allorché trasferiscano la loro residenza fuori della Diocesi di Venezia.

I soli Confratelli Capitolari compongono il Convocato della Scuola.

La Scuola può accogliere come Confratello d'onore, anche se privo dei requisiti di cui all'art. 5, persone cospicue per dignità o resesi altamente benemerite nei riguardi della Confraternita.

Art. 6

I Confratelli devono essere maggiorenni, risiedere possibilmente nella diocesi di Venezia, praticare la religione cattolica, essere di buona condotta religiosa e morale e non possono appartenere alla associazioni ritenute contrarie alla dottrina e all'insegnamento della Chiesa.

Art. 7

I Confratelli partecipano ai benefici spirituali per i vivi (Messe e Indulgenze).

Hanno libero ingresso alla Scuola e partecipano a tutte le manifestazioni previste dallo Statuto, dal Consiglio di Cancelleria e dal Regolamento.

I Confratelli devono cooperare alla vita del Sodalizio nei limiti delle loro possibilità, corrispondere un tributo annuale nella misura determinata dal Convocato.

Alla loro morte sarà fatta celebrare una Santa Messa in suffragio della loro anima, una rappresentanza della Scuola parteciperà al funerale.

Art. 8

Nessuno dei Confratelli potrà essere radiato se non per giusta causa o

per violazione del presente statuto. Sarà radiato chi si renderà indegno d'appartenere al Sodalizio per atti contrari agli interessi morali e materiali dell'Associazione.

La deliberazione sarà comunicata, dal Guardian Grando al Confratello radiato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e sarà definitiva, qualora non sia interposto appello al Convocato Generale entro un mese dalla notifica, nel modo come sopra.

Il Convocato si pronuncerà, in merito, nella sua più vicina tornata.

Art. 9

I Confratelli che alla chiusura di un esercizio saranno carenti per qualsiasi titolo verso la Scuola perderanno il diritto di voto nei Convocati Generali dell'anno successivo, a meno che non sia fatto il versamento del contributo prima del Convocato Generale

Il cumulo di due annualità insolute produce, invece la decadenza di Associato con conseguente cancellazione dal ruolo.

Art. 10

Le volontarie dimissioni del Confratello dovranno essere comunicate al Convocato affinché ne prenda atto.

I Confratelli per qualsiasi motivo decaduti non possono essere riammessi che alle condizioni stabilite per quelli di nova nomina.

Art. 11

I Confratelli hanno diritto di voto nei Convocati e nelle operazioni di voto dispongono di una sola delega.

DEL CULTO

Art. 12

La Scuola onora con particolare solennità il Santo Patrono, possibilmente, nel giorno della sua festa liturgica (9 novembre).

I riti si svolgeranno possibilmente nella Chiesa di San Salvador, che custodisce le reliquie del Santo.

Art. 13

La Scuola è tenuta ad intervenire collegialmente con le proprie insegne alla Processione esterna cittadina per la festa del Corpus Domini ed in altre qualificate manifestazioni religiose cui fosse invitata.

Art. 14

La Scuola avrà un Cappellano per la cura del Culto.

Egli sarà nominato dall'Ordinario a norma del canone 317 del Codice di Diritto Canonico, sentito il Consiglio di Cancelleria della Scuola.

Art. 15

Il Cappellano è parificato ai Confratelli Capitolari per quanto riguarda i benefici spirituali ed ha diritto d'assistere ai Convocati senza diritto di voto.

DEI RAPPORTI CON L'AUTORITÀ ECCLESIASTICA

Art. 16

La Confraternita canonicamente eretta è soggetta alla giurisdizione ordinaria del Patriarca di Venezia, a norma del canone 315 del Codice di Diritto Canonico.

Art. 17

L'Ordinario a norma dei canoni 317 e 318:

presenzierà personalmente o a mezzo del Suo Delegato Patriarcale ai Convocati Generali per incoraggiare e sostenere moralmente e

spiritualmente i Confratelli; confermerà le nomine del Guardian Grando e dei membri della Cancelleria; confermerà la rimozione degli stessi, qualora si rendano indegni e non idonei, pur conservando la facoltà di rimuoverli "motu proprio"; approverà lo statuto ed il regolamento e le loro eventuali modifiche a norma del canone 314 del Codice di Diritto Canonico.

Art. 18

La Scuola trasmetterà all'Ordinario il conto consuntivo annuale corredato dalle relazioni della Cancelleria e dei Revisori dei Conti.

DEGLI ORGANI DELLA SCUOLA

Art. 19

Gli organi della Scuola sono:

- Il Convocato Generale
- Il Consiglio di Cancelleria
- Il Consiglio di Banca

DEL CONVOCATO GENERALE

Art. 20

Al Convocato Generale spetta:

- a) approvare lo Statuto ed il Regolamento e quant'altro necessiti per la conduzione della Scuola;
- b) confermare la nomina dei Confratelli;
- c) eleggere il Guardian Grando;
- d) eleggere i membri della Cancelleria, escluso il Guardian Grando Ultimo perché vi appartiene di diritto;
- e) eleggere i Revisori dei Conti;
- f) approvare annualmente il rendiconto economico finanziario secondo le disposizioni statutarie;
- g) deliberare sopra ogni affare che per particolare importanza il Consiglio di Cancelleria sottoponga al suo giudizio, specie quando si tratta del patrimonio della Scuola;
- h) ratificare le delibere di sua competenza prese dal Consiglio di Cancelleria nei casi di urgenza, salvi i diritti dell'Ordinario Diocesano.

Art. 21

Il Convocato Generale ordinario si riunisce una volta all'anno entro il 30 novembre per l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio decorso, per confermare la nomina dei nuovi Confratelli, per l'elezione dei membri del Consiglio di Cancelleria in scadenza, per la nomina dei Revisori dei Conti e per quant'altro possa essere di competenza del Convocato.

Art. 22

I Convocati straordinari sono indetti su iniziativa del Guardian Grando o su richiesta sottoscritta almeno dal venti per cento dei Confratelli Capitolari.

Art. 23

L'invito ai Convocati dovrà essere firmato dal Guardian Grando o da chi ne fa le veci e deve essere comunicato ai Confratelli almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'adunanza e almeno 7 (sette) giorni prima nelle convocazioni straordinarie.

Dovranno essere altresì allegati alla convocazione l'elenco dei neo

Confratelli con specificata la professione e l'elenco di coloro che si propongono per le varie cariche istituzionali.

Art. 24

Per la legittimità delle delibere è necessaria in prima convocazione la presenza di metà più uno dei Confratelli Capitolari regolarmente iscritti alla Scuola, mentre in seconda convocazione è sufficiente un decimo degli associati.

La seconda convocazione può essere fissata nello stesso giorno della prima con un intervallo d'almeno un'ora tra le due convocazioni.

Art. 25

Le deliberazioni sono valide a maggioranza assoluta dei presenti e il voto è dato per alzata di mano, per alzata o seduta, per appello nominale o a scrutinio segreto; lo scrutinio segreto sarà sempre osservato quando si tratta di votare su persone.

Art. 26

L'appello nominale è obbligatorio se richiesto da almeno cinque dei presenti.

DEL CONSIGLIO DI CANCELLERIA

Art. 27

Il Consiglio di Cancelleria è composto da undici membri che conservano le antiche denominazioni e gradi.

Sono:

- Guardian Grando
- Vicario
- Guardian da Matin
- Cancelliere
- Primo Decano
- Secondo Decano
- Primo Sindaco
- Secondo Sindaco
- Primo Aggiunto
- Secondo Aggiunto
- Guardian Grando Ultimo

Art. 28

Al Consiglio di Cancelleria spetta:

- a) segnalare all'autorità ecclesiastica i nominativi dei nuovi eletti in Consiglio;
- b) proporre l'ammontare della quota associativa;
- c) proporre al Convocato annuale il rendiconto economico e finanziario e redigere il rendiconto morale dell'esercizio;
- d) amministrare il patrimonio della Scuola;
- e) nominare, ad esclusione del Guardian Grando e del Guardian Grando Ultimo, nelle rispettive cariche, i membri della Cancelleria eletti nel Convocato Generale Ordinario;
- f) nominare il Cancelliere su proposta del Guardian Grando;
- g) ratificare la nomina dei nuovi Confratelli;
- h) nominare i Confratelli d'onore;
- i) promuovere pubblicazioni relative la Confraternita;
- j) nominare il Tesoriere tra i propri componenti, ad esclusione del Guardian Grando, del Guardian Grando Ultimo, del Vicario e del

- Cancelliere in quanto incompatibili;
- k) vigilare all'esazione dei contributi, approvare l'organico degli impiegati e dei salariati e determinare le retribuzioni;
 - l) stendere i regolamenti di servizio;
 - m) deliberare sulle indennità al personale;
 - n) assumere, sospendere e licenziare il personale dipendente;
 - o) deliberare su tutti gli affari di ordinaria amministrazione;
 - p) deliberare sulle liti da intentare (salvo approvazione dell'Ordinario) o da sostenere;
 - q) prendere, nei casi d'urgenza, le deliberazioni che sarebbero di competenza del Convocato e riferirne in sede propria nella prima riunione per la ratifica;
 - r) elaborare i programmi d'attività della Scuola;
 - s) giudicare l'opportunità di ospitare associazioni o enti che, per le loro manifestazioni richiedessero l'uso della sede;
 - t) determinare le elargizioni caritative;
 - u) nominare il proto;
 - v) affidare incarichi ad esperti e liberi professionisti laddove si rendesse necessario.

Art. 29

Sono eleggibili alle cariche del Consiglio di Cancelleria, di durata triennale, i Confratelli Capitolari iscritti alla Scuola da almeno un anno. È ammessa la rieleggibilità.

Il Guardian Grando resta in carica un triennio e può essere rieletto.

Il Guardian Grando scaduto o non rieletto continua a far parte del Consiglio di Cancelleria con il titolo di Guardian Grando Ultimo.

Art. 30

Nell'eventualità di rinuncia, decadenza o morte del Guardian Grando, si provvede d'urgenza, entro trenta giorni, ad indire un Convocato Straordinario per la nuova nomina.

Nell'attesa del Convocato Generale il Vicario subentrerà quale Guardian Grando.

In caso di dimissioni, decadenza o morte dei membri del Consiglio di Cancelleria o dei Revisori dei Conti, si provvederà a sostituirli con il primo dei non eletti all'ultimo Convocato Generale. Chi è nominato in surrogazione rimane in carica per il tempo previsto nella funzione del surrogato.

Art. 31

I membri del Consiglio nuovi eletti entrano in carica con il 1° gennaio dell'anno successivo l'elezione.

Art. 32

Il Consiglio di Cancelleria si riunisce di massima ogni due mesi, oppure quando il Guardian Grando ne ravvisi la necessità, con modalità libera di convocazione che dovrà avvenire entro due giorni dalla data prevista per l'adunanza.

Art. 33

Le deliberazioni del Consiglio di Cancelleria, per essere valide, richiedono la presenza di metà più uno dei componenti il Consiglio.

Art. 34

I membri del Consiglio di Cancelleria, che senza giustificato motivo,

non intervengano a tre sedute consecutive decadono dalla carica e vengono sostituiti come previsto dall'art. 30.

DEL CONSIGLIO DI BANCA

Art. 35

Il Consiglio di banca è costituito dalle prime cinque cariche del Consiglio di Cancelleria:

- Guardian Grando
- Vicario
- Guardian da Matin
- Cancelliere
- Primo Decano

Art. 36

Il Consiglio di Banca è un organo consultivo del Guardian Grando e rappresenta la Scuola nelle pubbliche manifestazioni.

Art. 37

Le riunioni del Consiglio di Banca sono indette nello stesso modo stabilito per le sedute del Consiglio di Cancelleria escluso l'obbligo di stesura del verbale. È facoltà del Guardian Grando, qualora non ne faccia già parte, di convocare il Tesoriere.

DEL GUARDIAN GRANDO

Art. 38

- a) rappresenta la Scuola e risponde per l'attività della stessa e ne è responsabile secondo i canoni del Diritto Canonico e del Diritto Civile Italiano.
- b) cura i rapporti con il mondo esterno e le Autorità di persona o per mezzo di suo procuratore di volta in volta delegato.
- c) presiede i Convocati, i Consigli di Cancelleria e di Banca.
- d) propone ai Consiglieri gli argomenti su cui deliberare.
- e) cura l'esatta esecuzione delle delibere e firma la corrispondenza ufficiale.
- f) sospende, in caso d'urgenza, per valide ragioni i dipendenti e i prestatori d'opera, assume comunque tutele misure dettate da carattere d'urgenza, salvo riferirne al Consiglio di Cancelleria alla prima seduta.

Il Vicario, in caso di sua assenza o impedimento, lo sostituirà in tutte le sue attribuzioni.

DEL CANCELLIERE

Art. 39

Il Cancelliere coadiuva il Guardian Grando nella conduzione della Scuola e assolve in particolare le funzioni di segretario nei Convocati, nei Consigli di Cancelleria e di Banca, redige i verbali, salvo decisione diversa del Guardian Grando.

DEL TESORIERE

Art. 40

Il Consiglio di Cancelleria, a maggioranza assoluta, nominerà un Tesoriere fra i propri componenti, esclusi il Guardian Grando, il Guardian Grando Ultimo, il Vicario e il Cancelliere in quanto incompatibili.

Il Tesoriere collabora all'amministrazione della Scuola e ha la mansione di tenere la contabilità. Provvede alle spese relative

all'ordinaria amministrazione. Unitamente al Guardian Grando o al Cancelliere firma gli assegni di c/c, controfirma tutti i documenti contabili sia per le spese ordinarie che per quelle straordinarie, controlla i movimenti dei c/c presso le banche e gli uffici postali. Di questi controlli è pienamente responsabile.

CONTABILIZZAZIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE

Art. 41

La rilevazione delle entrate e delle spese deve avvenire con la tenuta di una chiara contabilità mediante un registro di prima nota, schede fornitori e documentazione bancaria, dovrà essere conservata a corredo del rendiconto annuale, per essere esaminata in ogni momento dai Revisori dei Conti assieme a tutta la documentazione emessa e ricevuta inerente all'attività della Scuola.

DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 42

I Revisori dei Conti sono due effettivi ed uno supplente.

Sono eletti dal Convocato Generale per la durata di tre anni.

Hanno il compito di accertare la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del conto patrimoniale e di quello economico ai risultati dei libri e delle scritture contabili.

Segnalano per iscritto al Consiglio di Cancelleria eventuali riscontri negativi rilevati nei periodici controlli della gestione.

Nell'esercizio delle loro funzioni procedono collegialmente e danno riscontro del loro operato al Convocato con la relazione annuale.

DEL PROTO

Art. 43

La Scuola s'avvale dell'opera di un architetto o di un ingegnere, chiamato **Proto**, che sovrintende tutto ciò che attiene alla conservazione del patrimonio immobiliare ed artistico della Scuola.

È nominato dal Consiglio di Cancelleria e rimane in carica tre anni.

Segnala direttamente al Guardian Grando ciò che ritiene importante secondo il fine per cui è stato eletto e partecipa ai consigli di Cancelleria solo su invito del Guardian Grando e per il tempo necessario alla discussione degli argomenti di sua competenza.

DISPOSIZIONI COMUNI AI CONVOCATI AI CONSIGLI DI CANCELLERIA E DI BANCA

Art. 44

I Convocati e le sedute dei Consigli sono presieduti e diretti dal Guardian Grando; in sua assenza il Vicario e, se questo non fosse presente, dagli altri Consiglieri secondo l'ordine di carica.

I verbali, se il Guardian Grando non è presente, saranno firmati secondo l'ordine sopra descritto.

La loro firma s'aggiunge a quella del Cancelliere o da chi lo sostituisce nella stesura del verbale.

Art. 45

Dopo il Convocato Generale il verbale, regolarmente firmato, dovrà essere depositato in Cancelleria, a disposizione dei Confratelli partecipanti all'Assemblea, entro quindici giorni.

Eventuali osservazioni su detto verbale, da parte dei Confratelli,

devono essere indirizzate per iscritto al Guardian Grando che dovrà rispondere, sempre per iscritto, entro e non oltre trenta giorni.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 46

Il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione del Convocato Generale deve essere depositato negli uffici della Scuola, a disposizione dei Confratelli, almeno quindici giorni prima della data fissata per il Convocato, unitamente ai documenti contabili e alla relazione dei Revisori dei Conti.

Di tale deposito sarà data comunicazione nell'invito all'Assemblea.

Art. 47

I mandati di pagamento non costituiscono titolo di scarico se non sono muniti della firma del Guardian Grando o di chi ne fa le veci, del Cancelliere e del Tesoriere.

Art. 48

Per l'esecuzione del presente Statuto si provvede mediante Regolamento che sarà presentato in un Convocato straordinario in tempo ragionevole per la sua approvazione.

Art. 49

Nell'evenienza che per volontà di uomini o situazioni di fatto la Scuola Grande di San Teodoro dovesse cessare di esistere, tutta la sua proprietà immobiliare e mobiliare sarà trasferita all'Ente ecclesiastico designato dall'Ordinario.

Tale Ente consegnatario restituirà il tutto alla Scuola Grande qualora essa sia ricostituita.

Art. 50

Utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali non possono essere distribuiti ai Soci, neanche in modo indiretto, durante la vita della Scuola, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Art. 51

La qualifica di Confratello non è trasmissibile, né rimborsabile o trasmissibile il contributo annuale di cui all'art. 7, fatta eccezione al trasferimento per causa di morte.

Art. 52

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, ci s'attiene alle norme canoniche per gli Enti di culto e alle norme dello Stato Italiano.

Art. 53

Il presente Statuto abroga i precedenti e andrà in vigore alla data della firma del Decreto del Patriarca.

Firmato MENEGAZZI PIERLUIGI - FRANCESCO CANDIANI Notaio
L.S.

Copia conforme all'originale

Costata di fogli 6 e si rilascia, in
carta libera, per gli usi consentiti.

Venezia-Mestre, Il



02 DIC. 2009